

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 maggio 2023;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzezuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25,

comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente del Consiglio
dei ministri*
MELONI

*Il Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare*
MUSUMECI

23A03236

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2023.

Modifica ai decreti del 1° settembre 2016 e del 22 novembre 2019, concernenti ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione

precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2 del medesimo art. 3 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione



telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015 e successive modificazioni, recante le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 2016, concernente «Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni, recante le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento e quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture;

Visto il decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, che prevede l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione di infermiere pediatrico;

Visto l'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, concernente il riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie, che ha previsto, tra l'altro, che i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia sono trasformati in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche e che l'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri e l'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

Considerato che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, risulta necessario che i soggetti iscritti al predetto albo degli infermieri pediatrici trasmettano al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2019, il quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, prevede:

all'art. 1, comma 1, lettere *i*) e *s*), che gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista e gli iscritti all'albo dei biologi, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

all'art. 2, comma 3, lettera *a*), che la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia

medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei fisioterapisti;

all'art. 2, comma 3, lettera *b*), che l'Ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei biologi;

Visto il decreto del Ministero della salute 8 settembre 2022, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2022, ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2022, il quale prevede:

l'istituzione degli ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista;

al comma 4 dell'art. 1, che gli albi professionali della professione sanitaria di fisioterapista, istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, confluiscono presso gli ordini della professione sanitaria di fisioterapista come costituiti dallo stesso decreto;

Visto il decreto del Ministero della salute dell'8 settembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2022, il quale prevede al comma 1 dell'art. 1, tra l'altro, che, a decorrere dal 4 dicembre 2022:

l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli ordini dei biologi;

i rapporti giuridici attivi e passivi, definitivi e in corso, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, dell'Ordine nazionale dei biologi proseguono, senza soluzione di continuità, in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi;

Considerato che, per effetto di quanto previsto nei predetti decreti del Ministero della salute dell'8 settembre 2022, risulta necessario procedere alla modifica del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019, al fine di prevedere:


che la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista renda disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco degli iscritti all'albo dei fisioterapisti;

che la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, nella sua nuova denominazione, prosegua, senza soluzione di continuità, all'invio degli elenchi dei soggetti iscritti all'albo dei biologi;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura del 19 per cento, delle spese sanitarie;

Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal



decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, reso con il provvedimento n. 161 del 27 aprile 2023, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679;

Decreta:

Art. 1.

Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici con profilo professionale individuato dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera g) viene aggiunta la seguente:

«h) a partire dal 1° gennaio 2023, gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici, di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70.»;

b) all'art. 3, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b. le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendono disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e all'art. 2 del presente decreto. La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h).»;

c) all'art. 3, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. La trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) è effettuata entro la scadenza prevista dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni. Limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'intero anno 2023, la

medesima trasmissione dei dati è effettuata entro la scadenza prevista dal predetto art. 7, comma 1, lettera g) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, e successive modificazioni.».

Art. 2.

Modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli esercenti la professione sanitaria di fisioterapista e dagli esercenti la professione di biologo.

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, le parole «e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 aprile 2018.» sono sostituite dalle seguenti «e successive modificazioni e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 e successive modificazioni.»;

b) all'art. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Per le finalità di cui all'art. 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, lettere da a) a r), del presente decreto. A partire dall'anno 2023, la Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista, rende disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del presente decreto;

b) l'ordine dei biologi rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, lettera s), del presente decreto e, a partire dall'anno 2023, senza soluzione di continuità, tale trasmissione prosegue in capo alla Federazione nazionale degli ordini dei biologi.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2023

Il Vice Ministro: LEO

23A03181



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 maggio 2023.

Abilitazione dell'Istituto «IPU - Istituto umanistico psicocorporeo» ad istituire e ad attivare nella sede principale di Bagni di Lucca un corso di specializzazione in psicoterapia per un numero annuale di allievi ammissibili pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, prot. n. 2511, con il quale è stata da ultimo costituita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista la nota del 19 aprile 2023, prot. n. 7041, con la quale il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, ha chiesto al segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca di valutare «l'ipotesi di una delega di firma al sottoscritto per il perfezionamento dei decreti» di riconoscimento degli istituti richiedenti di cui all'art. 2, comma 5, del regolamento n. 509/1998;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 6 giugno 2022, prot. 15097 e successive integrazioni, con la quale l'Istituto «IUP - Istituto umanistico psicocorporeo», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Bagni di Lucca, via Demidoff n. 1, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, ad ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 del regolamento in occasione della riunione del 27 ottobre 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'Anvur con delibera 7 dicembre 2022, n. 256, in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «IUP - Istituto umanistico psicocorporeo» è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Bagni di Lucca, via Demidoff n. 1, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, ad ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2023

Il direttore generale: CERRACCHIO

23A03177

